

Licenziamento illegittimo del socio di cooperativa e regime sanzionatorio

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 gennaio 2020 n. 707, ha affermato che il risarcimento per la reintegra del dipendente illegittimamente licenziato da una società cooperativa di produzione e lavoro deve restare nel limite delle 12 mensilità, ex lege n. 92/2012.

.....
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo del socio, cui consegue il ripristino del rapporto associativo, rende applicabile la tutela del risarcimento per la reintegra ex art. 18 legge n. 300/1970, applicabile al tempo.

Il fatto

La controversia nasce dalla sentenza con cui la corte d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava l'illegittimità del licenziamento disciplinare e della contestuale delibera di esclusione di un'operatrice socio-sanitaria di una cooperativa sociale, disponendone la reintegra e la riammissione quale socia, e condannava la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma IV, legge n. 300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.

In particolare, i giudici del merito ritenevano che essendo la delibera di esclusione della socia lavoratrice illegittima e fondata esclusivamente su ragioni disciplinari, ne derivava l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, in parte relativa alla condanna all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.

Secondo la ricorrente, la corte del merito avrebbe errato in quanto, dopo aver ritenuto applicabile la tutela di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento e della delibera di esclusione fondata solo sulle ragioni disciplinari, aveva applicato la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 cit. nel testo previgente alla legge n. 92/2012, e non in quello in vigore all'epoca del licenziamento, che stabiliva che la misura dell'indennità risarcitoria non poteva essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e che, se applicato nel caso di specie, avrebbe comportato la condanna al massimo a 12 mensilità invece che a 33, quante erano quelle calcolate tra la data del licenziamento e la data in cui la lavoratrice aveva rinunciato alla reintegra in favore del pagamento dell'indennità sostitutiva.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione, i Giudici di legittimità ricordavano che la propria precedente giurisprudenza sul punto aveva chiarito che "la L. n. 142 del 2001, recante disposizioni in tema di

revisione della legislazione in materia cooperativistica, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo". Ciò in quanto il legislatore ha previsto testualmente che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" .

E' allora evidente, proseguiva la Corte, che il rinvio operato alla normativa dello Statuto dei lavoratori (e in parte dell'art. 18 cit.) non può essere considerato un rinvio materiale, poiché, in caso di modifica della normativa dello Statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all'epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l'art. 2 cit.), si introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell'art.18 di volta in volta *ratione temporis* applicabile ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell'art. 18 vigente nell'anno 2001.

Tal interpretazione, concludevano gli ermellini, sarebbe infatti in contrasto con la ragione della normativa specifica, che ha inteso equiparare la posizione dei lavoratori soci di cooperative agli altri lavoratori e che introdurrebbe un regime di tutela differenziato non previsto dalla norma (e favorevole, nel caso di specie, ai medesimi lavoratori soci di cooperativa).

La Corte cassava pertanto la sentenza impugnata, nella parte in cui condannava la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma IV, legge n. 300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed indicava che invece la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice doveva essere individuata tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell'indennità risarcitoria non poteva essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

In definitiva

Con la sentenza qui in commento, la Corte di Cassazione, pronunciata in tema di società cooperative di produzione e lavoro ha espresso il principio di diritto secondo il quale, dato che in virtù della normativa in questione (nello specifico l'art. 2 della legge 142/2001 sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) è esclusa l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove con il rapporto di lavoro venga a cessare anche quello associativo, allora l'accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela di cui all'art. 18 nel testo vigente all'epoca del licenziamento".